



COMUNE DI BARI

Ordinanza
2024/02482

2024/185/01059

Ripartizione Infrastrutture - Viabilità e Opere Pubbliche

Data Adozione: 25/07/2024

Altri Settori:

Estensore: capuano

Sottoscrizione Apposto

Dirigente:

OGGETTO: ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA AMBO I LATI CON RIMOZIONE FORZATA SU VIA MONTE SAN MICHELE DA VIA RANDACCIO A VIA N. SAURO IN CARBONARA (BA) PER LAVORI DI COSTRUZIONE IMPIANTO IDRICO.

IMPRESA: FRISULLO LUIGI

ISTANTE: AQP S.P.A.

Responsabili procedimento	Data Visto
Dirigente	Data Sottoscrizione
Raffaele Amato	APPOSTA IL 25/07/2024

Oggetto: Istituzione temporanea del divieto di sosta ambo i lati con rimozione forzata su via Monte San Michele da via Randaccio a via N. Sauro in Carbonara (BA) per lavori di costruzione impianto idrico.

Impresa: FRISULLO Luigi

Istante: AQP S.p.a.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

l'organigramma e il funzionigramma comunali sono stati approvati con delibera di Giunta Comunale n. 145 del 25 marzo 2013, così come modificato ed integrato con Delibere di Giunta Comunale n. 847 del 30.12.2014, n. 287 del 27.04.2015, n. 314 del 7.5.2015, n. 887/2015, n. 12/2016, n.115/2016, n. 706/2016, n. 733/2016, n. 226/2018, n. 224/2022 e n. 519/2023;

con Delibera della Giunta comunale n. 97 del 22 febbraio 2024, si dispone la parziale modifica della macrostruttura del Comune di Bari, con cui adegua l'organizzazione di alcuni uffici e servizi dell'Amministrazione civica; si provvede fra l'altro alla nuova articolazione della strutturazione della Ripartizione Infrastrutture, Viabilità e Opere Pubbliche, attribuendo al direttore della Rip. IVOP Ing. Claudio LARICCHIA, il controllo e regolamentazione del traffico e dei parcheggi ed elaborazione degli atti tecnici ed amministrativi per la relativa regolazione (ordinanze di disciplina del traffico);

che con Provvedimento Sindacale n.25/2023 del 24/05/2023 è stato conferito all'Ing. Claudio LARICCHIA l'incarico di Direttore della Ripartizione Infrastrutture, Viabilità e Opere Pubbliche a decorrere dal 1° Giugno 2023 per la durata di anni tre;

VERIFICATO, che il Responsabile del procedimento è il sottoscritto Dirigente;

- che in conformità alle previsioni del vigente Piano Anticorruzione, dichiara l'assenza di ipotesi di conflitto di interesse e pertanto l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 bis della Legge 241/1990, come introdotto dall'art. 1 della Legge 190/2012;
- che il sottoscritto Responsabile del procedimento attesta che il presente atto è conforme alle risultanze istruttorie;

VISTI

- la nota prot. n. 233967 del 03/07/2024 con la quale la società AQP s.r.l., chiede un'ordinanza per istituire temporaneamente una chiusura al transito veicolare con divieto di sosta ambo i lati con rimozione forzata su via Monte San Michele da via Randaccio a via N. Sauro in Carbonara per lavori di costruzione impianto idrico;
- l'autorizzazione n. 484 con prot. AQP 45283 del 02/07/2024 rilasciata per la manomissione del suolo pubblico dalla Ripartizione IVOP – settore strade;
- il parere della P.L. rilasciato con prot. 250696 del 15/07/2024 il quale non ravvisa motivi ostativi al rilascio dell'ordinanza di cui trattasi;

CONSIDERATO

- che la via Monte San Michele si presenta come strada locale asfaltata a senso unico di marcia con provenienza dalla via Pace con direzione via Nazario Sauro;
- che all'intersezione via Monte San Michele con la via Nazario Sauro vige la segnaletica verticale di divieto di

accesso;

- che sulla strada interessata dai lavori non sono presenti passi carrabili né accessi per persone con disabilità;
- che vi sono accessi alle abitazioni private;
- che è necessario predisporre, ai fini della sicurezza stradale, un provvedimento di cui all'art. dall'art. 7, comma 1. lettera a) e correlato art. 6, comma 4. lettera a) e b) del D. Lgs. del 30.04.1992, n.285, che disponga, per il tempo strettamente necessario:
 - la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;
 - obblighi, divieti e limitazioni di carattere permanente o temporaneo per ciascuna strada o tratti di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;
- che la società sarà obbligata, con la diligenza che il caso richiede a installare e mantenere a propria cura e spese la segnaletica stradale temporanea e di cantiere che dovrà altresì essere conforme ad quanto disposto dagli artt. 21 del D.Lgs. n. 285/1992 e dagli artt. 30, 31, 32, 34, 37, 38, 40 e 42 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del C.d.S. e alle norme contenute nel D.M. Infrastrutture e Trasporti del 10.07.2002, pubblicato sulla G.U. n. 226/2002, che disciplina gli adempimenti connessi ai segnalamenti , temporanei per lavori stradali;
- che questo ente in qualità di proprietario della strada può con propri provvedimenti regolamentare la circolazione ai sensi dell'art. 5 comma 3 del D.Lgs. 285/92;
- che, ai sensi dell'articolo 7, comma 1 lettera a) del D.Lgs. 285/92, nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza, adottare i provvedimenti indicati nell'articolo 6, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 285/92, ovvero disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli o di utenti per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;

VISTI

- il D.Lgs n. 285/1992 - Codice della Strada e, in particolare, l'art. 5 comma 3 e gli artt. 6, 7 e 37;
- il D.P.R. n. 495/1992 - Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo Codice della Strada;
- il D.M. Infrastrutture e Trasporti del 10.07.2002, pubblicato sulla G.U. n. 226/2002 che disciplina gli adempimenti connessi ai segnalamenti temporanei per i lavori stradali;
- l'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000;

Accertata la competenza dirigenziale

ORDINA

Per tutto quanto espresso nelle premesse e nelle motivazioni, che qui s'intende ribadite integralmente:

dal 26/08/2024 al 31/08/2024

- 1.** L'istituzione temporanea della chiusura al transito veicolare e divieto di sosta ambo i lati con rimozione forzata su via Monte San Michele;
- 2.** Dovrà essere garantito l'accesso ai soli residenti e ai mezzi di soccorso;
- 3.** Tutti i provvedimenti in contrasto con la presente sono momentaneamente e provvisoriamente sospesi e divengono nuovamente efficaci all'esaurimento dei termini previsti dal presente disposto;

PRESCRIZIONI

1) **All'impresa esecutrice dei lavori è fatto obbligo di:**

- a. installare e mantenere a proprie spese la segnaletica stradale temporanea di cantiere indicante pericoli, conforme a quanto disposto dagli artt. 21 del D.Lgs. n. 285/1992 e dagli artt. 30, 31, 32, 34, 37, 38, 40, 42 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del N.C.d.S;
- b. segnalare l'ingombro dell'area di cantiere ai sensi e per gli effetti degli artt. 21 del C.d.S. D.Lgs. n. 285/1992 e 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38 del D.P.R. n. 495/1992, aggiornato con D.P.R. n. 610/1996 nonché del D.M. 10.07.2001 – Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo;
- c. non rimuovere o modificare la segnaletica di proprietà dell'Amministrazione per adattarla alle esigenze dei lavori o per eseguire il disposto della presente determina dirigenziale, ma potrà provvedere opportunamente ad oscurarla con dispositivi appropriati e omologati, in modo da evitare che si crei insicurezza e incertezza rispetto alla lettura del messaggio della segnaletica di cantiere provvisoria;
- d. realizzare le opere atte a garantire la sicurezza della circolazione pedonale in prossimità del cantiere ai sensi e per gli effetti dell' art. 21 del Codice della Strada e 40 del Regolamento di Attuazione e successive modifiche, qualora il cantiere impedisca e/o limiti il normale transito ai pedoni, con particolare attenzione ai disabili deambulanti con ausili ortopedici;
- e. consentire lo stazionamento dei mezzi al servizio della forza pubblica e di soccorso pubblico e privato all'interno dell'area riservata in argomento a richiesta degli agenti del traffico, liberando tempestivamente l'area in argomento da ogni veicolo in sosta;
- f. ripristinare a fine lavori lo stato dei luoghi antecedente all'inizio degli stessi, rimuovendo la segnaletica temporanea apposta in esecuzione al disposto della presente determina e ponendo attenzione al rifacimento e alla manutenzione della segnaletica stradale di proprietà comunale, ove danneggiata o rimossa o oscurata, se preesistente, a mente del vigente regolamento;
- g. Evitare ogni altra circostanza di qualsiasi natura, al fine che sia eluso ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione;
- h. Nel tratto interessato lo scavo, laddove si realizza il restringimento della carreggiata su un tratto a doppio senso di circolazione, il passaggio dei veicoli dovrà essere regolato dalla presenza di almeno due movieri che dovranno essere collocati a monte di entrambe le testate del tratto stradale interessato dal cantiere;

2) **L'impresa** sarà responsabile di ogni danno a cose e persone e/o cose derivante dai divieti e/o prescrizioni di cui sopra o da difetto di segnaletica, sollevando il Comune di Bari ed i suoi funzionari da ogni responsabilità in merito;

3) La Polizia Locale e gli agenti della forza di polizia di cui all'articolo 12 del Codice della Strada, durante l'espletamento dei servizi di polizia stradale, sono incaricati della verifica della corretta esecuzione del presente provvedimento da parte dell'impresa esecutrice dei lavori e della vigilanza sull'osservanza del disposto ordinatorio da parte di tutti;

4) A carico dei trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 7, comma 14 del D.Lgs. n. 285/1992;

Chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso avverso il presente provvedimento ai sensi delle seguenti norme:

- a norma dell'art. 3 co. 4 della Legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Puglia, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione;
- a norma dell'Art. 8 del Decreto del Presidente Della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi) è possibile proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla piena conoscenza del provvedimento, in conformità all'Art. 9.

Chiunque vi abbia interesse può proporre al Dirigente del Settore Traffico istanza per promuovere l'adozione in autotutela di provvedimenti di modifica o revoca della presente ordinanza.

La presente ordinanza potrà essere revocata o sospesa a giudizio insindacabile del comune di Bari, per diverso interesse dell'Amministrazione sopraggiunto successivamente all'emissione della stessa o per inosservanza dell'impresa, anche parziale, delle prescrizioni previste e ordinate e alle norme vigenti in materia di circolazione stradale.

La presente ordinanza dovrà essere resa nota mediante affissione all'Albo Pretorio on-line e inviata ai seguenti uffici e utenti, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti dei compiti agli stessi attribuiti:

- Ripartizione Corpo Polizia Locale, Polizia di Stato - Polizia Stradale, Carabinieri, Guardia di Finanza, VV.F., Ufficio118; Amiu - Amtab
- Municipio 4, URP;
- a.spano@aqp.it

I contravventori saranno puniti a norma di legge.

Il Direttore della Ripartizione IVOP

Ing. Claudio Laricchia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente ordinanza conforme al documento informatico, è stata adottata in data 25/07/2024 ed è divenuta esecutiva in data 25/07/2024.

Il Dirigente Responsabile
Raffaele Amato

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Bari dal 25/07/2024 e vi rimarrà per 10 giorni consecutivi.

Il Direttore di Ripartizione
Ilaria Rizzo

Bari, 25/07/2024

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Su relazione dell'incaricato si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Bari dal 25/07/2024 al 03/08/2024.

L'incaricato della pubblicazione

Bari,

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet <http://albo.comune.bari.it>